

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**XIV LEGISLATURA**

-----  
**Servizio del bilancio**

**Nota di lettura**

**n. 28**

**A.S. 1626: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate" (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**SISTEMA TRIBUTARIO, INTERVENTI IN AREE DEPRESSE,  
PRIVATIZZAZIONI, ASSISTENZA FARMACEUTICA**

**Luglio 2002**

## INDICE

<b>CAPO I – Disposizioni in materia di proroghe di termini</b> .....	pag. 1
<b>Articolo 1</b> (Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria).....	pag. 1
<b>CAPO II - Disposizioni in materia tributaria</b> .....	pag. 6
<b>Articolo 2</b> (Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica) .....	pag. 6
<b>Articolo 3</b> (Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione) .....	pag 10
<b>Articolo 4</b> (Unificazione delle competenze in materia di giochi) .....	pag. 18
<b>Articolo 5</b> (Monitoraggio dei crediti di imposta) .....	pag. 21
<b>Articolo 6</b> (Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche).....	pag. 23
<b>Capo III - Trasformazione di enti pubblici</b> .....	pag. 24
<b>Articolo 7</b> (ANAS).....	pag. 24
<b>Articolo 8</b> (Riassetto del CONI).....	pag. 25
<b>Capo IV - Razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica</b> .....	pag. 27
<b>Articolo 9</b> (Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario).....	pag. 27
<b>Capo V - Interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura</b> .....	pag. 30
<b>Articolo 10</b> (Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate) .....	pag. 30
<b>Articolo 11</b> (Contributi per gli investimenti in agricoltura) .....	pag. 34

<b>Capo VI - Disposizioni varie</b> .....	pag. 35
<b>Articolo 12</b> (Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale) .....	pag. 35
<b>Articolo 13</b> (Disposizioni in materia idrica).....	pag. 36
<b>Articolo 14</b> (Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) .....	pag. 40

## Capo I. Disposizioni in materia di proroghe di termini

### Articolo 1

*(Proroghe di termini in materia di accise e in materia finanziaria)*

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2002 il regime fiscale delle emulsioni stabilizzate di oli da gas o di olio combustibile denso con acqua, introdotto dalla finanziaria per il 2001. L'onere connesso a questa misura viene calcolato moltiplicando gli incentivi fiscali - pari a 0,10967 euro per litro nel caso di oli da gas e a 0,02702 euro al chilogrammo nel caso di olio combustibile denso - per le stime dei consumi di tali due prodotti per il secondo semestre 2002 (sulla base di dati forniti dall'Unione petrolifera essi ammontano rispettivamente a 28 milioni di litri e 10,6 milioni di chili), aggiungendo poi la quota legata al minore introito IVA: la RT perviene pertanto a valutare l'onere complessivo pari a 4,038 milioni di euro.

Al riguardo, sarebbe auspicabile un chiarimento in merito alla mancata applicazione del metodo di calcolo appena descritto agli altri oli emulsionati (olio combustibile per riscaldamento denso ATZ; olio combustibile per uso industriale denso ATZ; olio combustibile per uso industriale denso BTZ) interessati dalla proroga. Tale mancanza appare suscettibile di determinare una sottostima delle minori entrate.

Con il comma 2 si proroga al 31 dicembre 2002 il termine per l'applicazione della riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per uso industriale nel caso di consumi annui superiori a 1,2 milioni di metri cubi. La RT calcola l'onere moltiplicando la differenza fra l'aliquota ordinaria e quella ridotta (pari a 0,004999 euro al metro cubo) per il dato

presunto di consumo annuo di metano per usi industriali (22.216 milioni di metri cubi), e sottraendo dal totale così determinato (pari a 111 mln di euro) la quota attribuibile a utilizzatori industriali con consumi inferiori a 1,2 milioni di metri cubi (33 per cento del totale, secondo dati forniti dalla Snam), nonché quella attribuibile al primo semestre. La perdita di gettito complessiva, valutabile pertanto in 37,2 mln di euro, viene poi stimata nella RT pari a 45 mln di euro, calcolando anche, in base ad un'aliquota IVA del 20 per cento, la perdita di gettito in relazione a tale tributo.

In questo caso, la perdita di gettito potrebbe risultare sovrastimata, in quanto la minore IVA pagata sugli acquisti di gas per uso industriale è compensata da una minore detrazione in sede di liquidazione periodica, trattandosi di un bene intermedio.

Il comma 3 proroga a fine anno l'incremento di 0,0258 euro della riduzione minima di prezzo in favore degli utilizzatori del gasolio e del GPL per riscaldamento in alcune zone del Paese (le aree più fredde, la Sardegna e i comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E). L'onere complessivo per l'erario, comprensivo del minor gettito IVA, viene quantificato in 25,6 mln di euro in sede di RT.

Per quanto la predetta stima risulti coerente con i dati delle precedenti relazioni tecniche in materia, sarebbe auspicabile che il Governo esplicitasse in modo più analitico, come operato per i primi due commi, i presupposti numerici su cui si basa la quantificazione dell'onere.

Sempre al 31 dicembre 2002 viene altresì prorogato (comma 4) l'aumento dello sconto (pari a 30 lire) per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con un onere valutato dalla RT pari a 4,95 mln di euro sulla base

dello stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2001. Alla luce dell'assenza di elementi informativi idonei emersi già in occasione dell'introduzione della misura agevolativa, sarebbe opportuno che il Governo fornisse dati sulla questione in oggetto, possibilmente indicando *ex post* l'impatto sull'erario riscontrato nel primo anno di applicazione.

Il comma 4-*bis*, contenuto nell'emendamento del Governo approvato alla Camera, proroga al secondo semestre del 2002 l'agevolazione prevista per il settore dell'autotrasporto di cui alla legge n. 488 del 1999, modificandone i relativi termini di riferimento per renderli coerenti con le nuove scadenze temporali. La norma non risulta corredata da una relazione tecnica, ma è coperta per 197 mln di euro per il 2003. Al riguardo, si rileva che la RT relativa al decreto-legge n. 452 del 2001, contenente la proroga al primo semestre del 2002 dell'agevolazione già esistente, quantificava l'onere della stessa per 6 mesi (periodo equivalente a quello in esame) nella misura di circa 182 mln di euro. Come già affermato in sede di valutazione della predetta RT<sup>1</sup>, sarebbe opportuno che il Governo fornisse dati aggiornati sull'ammontare dell'agevolazione concretamente riconosciuta, nonché sui consumi effettivi di carburante, visto che l'indicazione attualmente disponibile di 7,1 miliardi di litri annui consumati nel settore dell'autotrasporto si riferisce, nell'ipotesi migliore, al 1999.

Il comma 5 estende ai crediti contributivi che matureranno in favore dell'INPS dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 la disciplina prevista dalla legge n. 448 del 1998 in materia di cessione e cartolarizzazione degli stessi. La RT esclude effetti finanziari in conseguenza della norma. Tuttavia, anche alla luce della recente decisione dell'Eurostat sulle operazioni di *securitization*,

---

<sup>1</sup> Cfr. *Nota di lettura* di questo Servizio (A.S. 1002), n. 11, pag. 5

sarebbe opportuno che il Governo fornisse informazioni circa le modalità di contabilizzazione delle entrate inerenti ai crediti destinati alla cessione nel periodo 2002-2005.

Con il comma 5-*bis* viene prorogato di ulteriori dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione il termine per completare le operazioni richieste ai soggetti concessionari della gestione delle sale destinate al gioco del “Bingo” ai fini del rilascio del collaudo necessario per l’apertura delle sale medesime. In caso di decorso di tale termine ultimo senza che siano state eseguite le operazioni necessarie, i concessionari inadempienti decadranno automaticamente, con subentro del soggetto collocato in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione. La norma poi dispone che la penale di 1.000 euro per ogni giorno di ritardo, calcolata fino alla data della domanda di collaudo, possa essere pagata entro i successivi 30 giorni senza interessi, ovvero in dodici rate mensili con la corresponsione degli interessi legali.

La prima disposizione, volta ad accelerare l’apertura di un numero maggiore di sale per il gioco del “Bingo”, sembra teoricamente idonea ad accrescere la diffusione di detto gioco, con conseguenti riflessi positivi per l’erario, mentre la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di penale da parte dei concessionari inadempienti è suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa.

Il comma 6 contiene proroghe per l’emanazione di decreti ministeriali in materia di credito agrario e di classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee. Con il comma 7 il termine finale per la trasmissione da parte di amministrazioni pubbliche di programmi dettagliati per interventi

volti a tutelare le minoranze linguistiche storiche, solo per l'anno corrente, viene fissato al 10 agosto.

Non si hanno rilievi da formulare al riguardo.

Il comma 7-*bis* proroga al 15 dicembre 2002 il termine finale per la regolarizzazione della posizione fiscale e contributiva dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia e già destinatari di provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute per gli anni 1990-1992.

Trattandosi di una proroga contenuta nell'arco temporale del presente anno (in quanto il termine vigente è il 30 giugno u.s.), non si determinano conseguenze sui saldi. Per quanto di competenza, non si ha pertanto nulla da osservare.

Il comma 7-*ter*, modificando il comma 8 dell'articolo 35 della legge finanziaria per il 2002, concede agli enti locali ulteriori 6 mesi di tempo (fino al 30 giugno 2003) per trasformare le aziende speciali e i consorzi che gestiscono i servizi pubblici locali in società di capitali. Nella RT relativa alla nuova disciplina in materia si affermava la vantaggiosità economica di tale operazione in rapporto, da un lato, alla cessione a privati di quote azionarie delle costituende società, con conseguente introito del prezzo stabilito per l'acquisto, e, dall'altro, alle tariffe applicate alle predette società per la concessione della gestione delle reti, la cui proprietà resta appannaggio degli enti locali. Benché i connessi benefici finanziari non siano stati in tale occasione quantificati, ne deriva che la proroga in oggetto potrebbe risultare potenzialmente idonea a determinare la mancata realizzazione degli stessi nell'esercizio in corso, alla luce delle considerazioni sopra riportate.

## Capo II. Disposizioni in materia tributaria

### Articolo 2

*(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica)*

Il comma 1 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, della tassa automobilistica per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, dell'imposta di bollo e degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico, relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli nuovi di potenza non superiore a 85 kw effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2002 e a condizione che sia riconsegnato al venditore un autoveicolo non conforme alle direttive comunitarie sull'inquinamento.

La RT analizza gli effetti della norma stimando l'importo delle minori entrate nella misura esposta nella seguente tabella:

(dati in milioni di euro)	2002	2003	2004
<i>Imposta di bollo</i>	7,84		
<i>Emolumenti PRA</i>	7,94		
<i>Imposta provinciale</i>	62,97		
<i>Tasse automobilistiche</i>	38,8	49,02	49,02
Totale	117,55	49,02	49,02

La quantificazione della RT ipotizza che ammonti a 379.583 il numero delle autovetture cui si applicherà la predetta esenzione; tale cifra è pari al

2,75% delle auto non catalizzate attualmente in circolazione (13.803.033 unità al 2001; dati ACI elaborati da *Quattroruote*).

La percentuale del 2,75 per cento è stata assunta dalla RT in considerazione del numero di veicoli rottamati per effetto degli incentivi nel periodo gennaio 1997-luglio 1998 che, secondo dati Eurispes citati nella RT, ammontava al 13,8% del circolante non catalizzato (1.657.713 su oltre 12 milioni). Tale percentuale rapportata al periodo di 6 mesi di applicazione della norma in esame corrisponde al 4,3 per cento che, secondo la RT, può essere presa a riferimento per valutarne gli effetti purché si tenga conto dell'incidenza di alcuni fattori che nella precedente incentivazione non esistevano. Si tratta, in particolare, del minore vantaggio concesso (incentivo ripartito in tre anni); della situazione del mercato che già sconta un elevato numero di immatricolazioni; della presenza di agevolazioni anche sulle auto usate.

Sulla base di questi elementi la RT ipotizza una percentuale di ricorso agli incentivi pari al 2,75 per cento del circolante non catalizzato<sup>2</sup>. Assunta questa percentuale, che corrisponde, come già riportato, a 379.583 veicoli, la RT calcola la perdita di gettito che, nel caso delle imposte di bollo, corrisponde a 20,66 euro per ogni veicolo (in totale 7,84 milioni di euro); per gli emolumenti dovuti al PRA corrisponde a 20,92 euro per veicolo (7,94 milioni di euro in totale); per l'imposta provinciale di trascrizione corrisponde ad un valore medio di 165,89 euro per veicolo (62,97 milioni di euro in totale).

---

<sup>2</sup> Al riguardo, una stima effettuata dall'ISAE nel suo ultimo rapporto trimestrale (luglio 2002) attribuisce a tali norme la possibilità di determinare un effetto netto di 120.000 vetture vendute in più nel biennio 2002-2003. Tale valutazione sembrerebbe confermare la previsione contenuta nella RT.

Per quanto riguarda la tassa automobilistica la RT effettua una stima ponderata del numero di vetture incentivabili (379.583) sulla base delle statistiche ACI che ripartiscono il parco circolante per potenza espressa in kilowatt applicando ad ogni classe di potenza la corrispondente tassa aumentata del 10 per cento per tenere conto di eventuali incrementi deliberati dalle regioni. La cifra ottenuta - 49,02 milioni di euro - viene rapportata al periodo fisso minimo dovuto (otto mesi) ottenendo una perdita di gettito di cassa pari a 38,8 milioni di euro per il 2002. Per i successivi due anni viene, invece, calcolato l'intero ammontare sopra indicato.

Al riguardo, si osserva che le stime della RT appaiono corrette, a condizione che si chiarisca che la formulazione letterale della norma ("formalità connesse agli atti di acquisto di autoveicoli") non comprende anche gli acquisti effettuati antecedentemente al decreto-legge, ma perfezionati (con l'iscrizione al PRA) successivamente.

Il comma 2 dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione, dell'imposta di bollo e degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico relativamente alle formalità connesse agli atti di acquisto da imprese esercenti attività di commercio di autoveicoli usati di potenza non superiore a 85 kw conformi alla direttiva CE n. 94/12 effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 dicembre 2002 e a condizione che sia riconsegnato al venditore un autoveicolo non conforme alle direttive comunitarie sull'inquinamento.

La RT quantifica gli effetti della norma stimando l'importo delle minori entrate nella misura esposta nella seguente tabella:

(dati in milioni di euro)	<b>2002</b>
<i>Imposta di bollo</i>	8,47
<i>Emolumenti PRA</i>	8,57
<i>Imposta provinciale</i>	79,33
Totale	96,37

La quantificazione della RT ipotizza un numero di acquisti di vetture usate che rispondono alle condizioni fissate dalla norma in esame pari a 410.000 unità sulla base di un totale di 2,7 milioni di passaggi di proprietà effettuati nel 2001 (dati ACI), il 40 per cento dei quali transitano da rivenditori e concessionari. Inoltre, la RT riporta il dato relativo al parco di autovetture catalizzate usate giacenti presso i concessionari di auto a fine maggio 2002, che era pari a 375.000 vetture.

Sulla base del numero di vetture incentivabili (410.000), la RT calcola la perdita di gettito che, nel caso delle imposte di bollo, corrisponde a 20,66 euro per ogni veicolo (in totale 8,47 milioni di euro); per gli emolumenti dovuti al PRA corrisponde a 20,92 euro per veicolo (8,57 milioni di euro in totale). Per l'imposta provinciale di trascrizione la stima tiene conto del diverso importo in relazione alla potenza e il calcolo della RT assume una media di 193,49 euro per vettura (79,33 milioni di euro in totale).

Anche in questo caso si ripete l'opportunità che si chiarisca che le agevolazioni si riferiscono agli acquisti effettuati nel periodo indicato e non anche a quelli precedenti, ma non ancora perfezionati al momento di entrata in vigore del decreto-legge n. 138.

Il comma 4 prevede la istituzione di un comitato composto da rappresentanti degli enti interessati (regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province e ACI) per la ripartizione delle minori entrate di rispettiva competenza, derivanti dall'applicazione della norma in esame, stabilendo che ciò non comporti oneri a carico dello Stato.

Al riguardo, occorre sottolineare che l'indicazione di un meccanismo di rimborso agli enti sopra richiamati delle minori entrate associate agli incentivi in questione rappresenta una condizione necessaria affinché l'applicazione della norma non determini effetti negativi per la finanza pubblica.

In tal senso, il meccanismo di rimborso è stato perfezionato per effetto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in base alle quali i rimborsi verranno versati direttamente presso le tesorerie dei singoli enti, in deroga alle disposizioni sulla tesoreria unica, e verranno contabilizzati nei rispettivi bilanci a titolo di entrate tributarie (Titolo I).

Gli oneri di cui all'articolo rientrano nelle coperture disposte dall'articolo 15.

### **Articolo 3**

*(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione)*

Il comma 1 attribuisce al concessionario della riscossione delle entrate, per conto della Agenzia delle entrate, la facoltà di presentare il ricorso per la dichiarazione di fallimento del contribuente nonché di richiedere l'ammissione al passivo nel caso di fallimento dello stesso.

Il comma 2, alla lettera a), estende il mancato riconoscimento del diritto del concessionario al discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo al caso di omesso pignoramento di nuovi beni del contribuente, la cui esistenza sia stata comunicata dall'Amministrazione finanziaria, e alle ipotesi di inerzia dello stesso concessionario rispetto alle azioni cautelari ed esecutive da intraprendere segnalate dall'amministrazione stessa. Lo stesso comma, alla lettera b), riduce tuttavia ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e non riscosso l'ammontare della somma dovuta dal concessionario all'ente pubblico creditore nel caso di mancato riconoscimento del diritto al discarico, in aggiunta alla restituzione dei compensi percepiti per l'operazione non andata a buon fine.

Le predette disposizioni non sono considerate in RT: al riguardo, appare auspicabile ottenere chiarimenti da parte del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari negativi per l'erario, tenendo conto, da un lato, della cospicua riduzione (il 75 per cento) dell'importo da restituire all'amministrazione da parte del concessionario nel caso di mancato riconoscimento del diritto a discarico delle somme non riscosse e, dall'altro, dell'aumento numerico delle fattispecie per le quali tale diritto viene effettivamente negato.

Con la lettera c) si estende la possibilità di realizzare operazioni sull'assetto proprietario dei concessionari della riscossione, a condizione che non vi sia diminuzione della capacità finanziaria, tecnica ed organizzativa degli stessi. La norma non presenta risvolti di carattere finanziario.

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, attribuisce all'Agenzia delle entrate la facoltà di procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo nel caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando emerga l'insolvenza del debitore o il suo

assoggettamento a procedure concorsuali. La predetta transazione può altresì implicare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo prescindendo dalla sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente. Le conseguenze finanziarie della facoltà di transazione, tra l'altro estesa durante la prima lettura del provvedimento con la soppressione del vincolo quantitativo inizialmente previsto (era ammessa la transazione esclusivamente per importi iscritti a ruolo superiori a 1,5 mln di euro), non sono state valutate in sede di RT. Non si dispone, pertanto, di elementi di quantificazione tali da assicurare che la subordinazione del suo esercizio all'accertamento della economicità e proficuità dell'operazione sia misura sufficiente ad escludere conseguenze negative per l'erario.

Con il comma 3-*bis*, inserito con l'approvazione di un emendamento del Governo, si consente, in deroga all'attuale disciplina, il pagamento nel limite massimo di 60 rate mensili (cioè in cinque anni) dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti previdenziali e assistenziali. Sarebbe opportuno che il Governo fornisse chiarimenti in materia, alla luce delle possibili ripercussioni sul fabbisogno di cassa di una tale misura.

In base al comma 4 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, è composta per il 2002 e 2003 da una indennità fissa pari rispettivamente a 370 e a 335 mln di euro e da un importo variabile, costituito da un aggio, pari alla percentuale vigente al 31 dicembre 2001 sulle somme effettivamente riscosse. Le modalità di ripartizione di tali indennità sono stabilite dal comma 5.

In base al disposto del comma 6, il diritto all'importo variabile citato è subordinato al conseguimento di un incremento della riscossione delle

somme iscritte nei ruoli degli uffici statali, rispetto ai livelli del 2001, in misura complessiva non inferiore a 520 mln di euro per il 2002 e a 1.040 mln di euro per il 2003. Le lettere a) e b) del medesimo comma 6 individuano i criteri di suddivisione dell'incremento complessivo fra ciascun concessionario e commissario governativo.

Secondo il comma 7, i concessionari e i commissari governativi anticipano comunque, senza diritto ad interessi, le somme corrispondenti agli obiettivi di incremento delle riscossioni suindicati, in misura pari a 260 mln di euro entro il 30 novembre 2002 e alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso alla data del 13 dicembre 2002, per la fine dell'anno in corso. Nel caso di omessa o parziale esecuzione delle anticipazioni in oggetto entro i termini previsti, il concessionario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 47 del decreto legislativo n. 112 del 1999, con possibilità di esecuzione anche nei confronti del suo garante (articoli 30 e 55 del medesimo decreto legislativo) (comma 9).

Nel caso di mancato conseguimento dell'obiettivo, la metà della differenza fra lo stesso e l'importo effettivamente conseguito viene computata ad incremento del livello di obiettivo per il 2003. Le restituzioni degli anticipi vengono effettuate dall'amministrazione finanziaria, in due quote uguali nel 2003 e nel 2004, per compensazione con gli importi dei riversamenti dovuti alle casse erariali dai concessionari. L'aggio deve essere restituito nel caso di mancata effettiva riscossione delle somme anticipate.

Il comma 8 prevede, da un lato, un ulteriore meccanismo incentivante volto a premiare i concessionari che superino l'obiettivo di incremento

prefissato e, dall'altro, la riduzione dell'aggio per il mancato conseguimento degli obiettivi per il 2003, secondo i criteri di seguito indicati:

- a) per lo scostamento dall'obiettivo entro il 10 per cento, riduzione del 10 per cento dell'aggio;
- b) per lo scostamento dall'obiettivo compreso fra il 10 e il 23 per cento, oltre alla riduzione del 10 per cento, ulteriore decremento in ragione dell'1,5 per cento per ogni punto percentuale di scostamento superiore al 10 per cento;
- c) per lo scostamento superiore al 24 per cento riduzione sempre pari al 30 per cento.

I commi 10 e 11 prorogano di un anno i termini per l'applicazione del regime dei compensi alle aziende di credito e ai concessionari previsto dalla normativa vigente. La RT ritiene che non si determinino maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti negli anni passati e coperti dallo stanziamento sul capitolo di bilancio 3554 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Non si hanno rilievi da formulare.

Il comma 12 elimina l'anticipazione in percentuale della remunerazione prevista dal comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nonché il regime transitorio di remunerazione del servizio di riscossione previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito dalla legge n. 16 del 2002. Si dispone inoltre la disapplicazione della maggiorazione dell'aggio di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 per i ruoli emessi da uffici statali.

Sulla base del comma 13, l'Agenzia delle entrate provvederà a maggiori accertamenti per 146 mln di euro per il 2002, 635 mln nel 2003 e 455 mln nel 2004. Per il conseguimento di tale risultato, la Scuola superiore dell'economia

e delle finanze realizza, nel medesimo triennio, un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero e delle Agenzie fiscali per il potenziamento dell'attività di accertamento fiscale e di contrasto all'economia sommersa. A copertura degli oneri del programma saranno utilizzate le risorse iscritte nel capitolo 3542 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A riguardo appare opportuna una quantificazione dei costi connessi al citato programma, per valutare la congruità di una copertura di maggiori oneri (presumibili in rapporto al necessario potenziamento della Scuola) a valere su stanziamenti di bilancio a legislazione vigente destinati – in quanto spesa obbligatoria – all'organizzazione e alla riqualificazione del personale per l'attuazione del diritto d'interpello del contribuente. Andrebbe al riguardo valutato se tale copertura abbia carattere sostitutivo o meno rispetto alla legislazione vigente: nel primo caso – consentito sulla base della legge di contabilità – occorrerebbe però modificare la legge n. 212 del 2000. Andrebbe poi chiarito se comunque le disponibilità in essere nel capitolo debbano essere intese come tetto di spesa.

Con un emendamento introdotto alla Camera dei deputati si è altresì prevista (secondo periodo del comma 13) l'attribuzione ai professori della Scuola del diritto di opzione per il rientro nei ruoli di provenienza, con automatico riconoscimento del servizio prestato nella scuola. Al riguardo, occorre valutare l'eventualità di effetti finanziari legati, da un lato, alla progressione retributiva connessa al predetto riconoscimento automatico e, dall'altro, alla necessità di reperire ulteriore personale qualora le domande di rientro nei ruoli di provenienza rendessero l'organico della Scuola insufficiente a fronteggiare il programma straordinario previsto.

La RT valuta gli effetti complessivi del nuovo sistema di remunerazione dei concessionari e della maggiore attività di accertamento prevista, per ogni anno del triennio 2002-2004, secondo le quantificazioni di seguito descritte.

Per quanto riguarda il 2002 si considerano - tenendo conto di un volume di incassi coerente con gli obiettivi posti ai concessionari pari a 520 mln di euro - maggiori entrate pari a 260 mln, oltre a maggiori entrate di competenza per 146 mln di euro, connesse al miglior funzionamento dell'Agenzia delle entrate.

Il maggior onere di 370 mln di euro corrispondente alla parte fissa della remunerazione spettante ai concessionari viene coperto (articolo 15) per 350 mln di euro attraverso i risparmi conseguenti all'abrogazione dell'art. 16-*quinquies* del decreto-legge n. 252 del 2001 (capitolo 3555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e alla soppressione del comma 5 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nonché per 20 mln di euro utilizzando parzialmente l'incremento di entrate in termini di cassa e di competenza sopra indicato.

Relativamente all'anno 2003 i maggiori incassi saranno pari a 1.170 mln di euro, corrispondenti alla somma dell'obiettivo posto ai concessionari (1.040 mln di euro) e della prima rata degli importi ancora dovuti dai concessionari per l'anno precedente (130 mln di euro), mentre le maggiori entrate di competenza derivanti dalla accresciuta efficienza degli uffici dell'Agenzia delle entrate sono valutate pari a 635 mln di euro.

Gli oneri relativi al 2003 sono individuati nella parte fissa della remunerazione ai concessionari (335 mln di euro), nei maggiori compensi connessi all'obiettivo fissato nel 2002 (133 mln di euro) e nella restituzione del 50 per cento dell'anticipazione effettuata nel 2002 (130 mln di euro), per

complessivi 598 mln di euro. Tali spese vengono coperte per 350 mln di euro con le stesse modalità previste per il 2002 e per i restanti 248 mln di euro con parte dei maggiori incassi ed accertamenti previsti per il 2003 nel presente decreto e sopra descritti.

Rispetto al 2004 si stima un maggior gettito di 455 mln di euro, esclusivamente connesso all'attività di accertamento degli uffici finanziari e valutato implicitamente idoneo a produrre un analogo flusso di versamenti. Gli oneri sono determinati dalla restituzione degli altri 130 mln di euro anticipati nel 2002 dai concessionari e da 170 mln di euro per maggiori aggi in rapporto all'obiettivo di incremento delle riscossioni per il 2003.

I 300 mln di euro complessivi occorrenti vengono reperiti utilizzando parzialmente i 455 mln di euro di cui sopra.

Al riguardo, si osserva che la RT si limita a fornire una mera elencazione degli importi determinati dalla norma, senza esplicitare i criteri su cui si basano le stime, in particolare con riferimento ai maggiori accertamenti previsti dal comma 13 per il triennio 2002-2004, la cui realizzabilità non appare suffragata da elementi oggettivi.

Sarebbe pertanto opportuno che il Governo fornisse chiarimenti sulla questione appena sollevata, anche perché l'articolo offre coperture anche ad altre norme del presente provvedimento (articolo 15).

Il comma 13-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene alcune modifiche formali al decreto legislativo n. 112 del 1999 e la proroga, senza limitazioni di sorta, dell'affidamento del servizio di riscossione ai soggetti che lo gestiscono a titolo di commissari governativi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La norma non presenta risvolti di carattere finanziario.

Con il comma 13-*ter*, contenuto nel già citato emendamento del Governo, si dispone che la riscossione coattiva dei crediti dell'erario, relativa alle prestazioni rese dagli istituti di vigilanza privata fino all'abrogazione del numero 26) dell'articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 disposta dal decreto-legge n. 557 del 1993, venga consentita nei limiti dell'applicazione della disposizione abrogata. Viene comunque escluso il recupero o il rimborso di somme già versate.

Sarebbe auspicabile che il Governo fornisse delucidazioni in ordine alla sussistenza di eventuali effetti finanziari conseguenti alla norma.

Il comma 13-*quater* esclude che siano soggetti ad esecuzione forzata, salvo limitate fattispecie, i fondi a disposizione del Corpo delle Capitanerie di porto, assimilandoli pertanto a quelli indicati al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994.

Non vi sono osservazioni al riguardo.

#### **Articolo 4**

*(Unificazione delle competenze in materia di giochi)*

La norma prevede che tutte le funzioni connesse all'organizzazione e all'esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici siano attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Viene altresì disposto il trasferimento a titolo gratuito allo Stato delle azioni di società operanti nel predetto settore di attività, possedute dal CONI. La norma prevede, inoltre, la rideterminazione della composizione del Comitato generale per i giochi, cui spetta fissare gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi. Viene poi stabilito che l'Amministrazione dei monopoli versi al CONI

una somma pari alla quota attualmente prevista dei prelievi al netto di imposte e spese sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o controllate dal CONI.

Il comma 2 stabilisce che i giocatori versino ai ricevitori una quota pari all'8 per cento del costo al pubblico per colonna dei giochi Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip.

Il comma 3 conferma la possibilità che il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzi scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli attualmente previsti, nonché la potestà di emanare regolamenti per la disciplina di ogni tipo di gioco e di stabilire, altresì, l'ammontare del prelievo complessivo su ciascuna scommessa purchè nel limite del 62 per cento (articolo 16, comma 1, della legge n. 133 del 1999).

Il comma 4 stabilisce che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possano avvalersi degli esperti del Secit ad essi assegnati. Stabilisce, altresì, che il rapporto a tempo parziale con gli esperti del Secit si possa realizzare anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e che il numero degli esperti assegnabile al servizio sia conseguentemente rideterminato in proporzione al rispettivo impegno lavorativo.

I commi 2, 3 e 4 sono stati modificati durante l'esame alla Camera e non risultano corredati da note tecniche del Governo.

Circa il comma 1 la RT quantifica il maggior gettito derivante dall'unificazione della gestione dei giochi e delle scommesse in 20 milioni di euro per il 2003 e in 60 milioni di euro per il 2004, specificando che si tratta di una valutazione basata su un "presumibile aumento dei volumi di gioco" realizzabile con "maggiori investimenti nel settore pubblicitario" e con

apposite campagne promozionali. La RT riconduce poi alla nuova normativa una gestione dei giochi più efficace e una sensibile riduzione dei costi di gestione, dovuta anche alla razionalizzazione dei sistemi informatici.

Al riguardo, si osserva che la previsione di maggior introito della RT si basa su eventi ipotetici (incremento delle giocate) in una certa misura non prevedibili e dipendenti da molteplici fattori, diversi da quelli connessi con campagne promozionali e pubblicitarie. Queste ultime, d'altra parte, essendo esplicitamente previste dalla RT (ma non dalla norma) si presentano anch'esse con una elevata componente di aleatorietà in relazione alla loro decisione, alle loro caratteristiche, ai loro costi e alla loro efficacia.

In definitiva, non sembra quantificabile, se non in via prudenziale e con verifica a consuntivo, l'effetto di maggior gettito dei giochi a prescindere dall'impegno finanziario profuso nelle citate campagne pubblicitarie, il che rileva perché l'articolo 4 concorre alla copertura di cui all'articolo 15.

Sarebbe, peraltro, utile che il Governo specificasse la quantità di risorse che si prevede di destinare alle campagne pubblicitarie e una previsione di espansione del mercato dei giochi fondata sulla valutazione degli effetti delle campagne predette.

Si segnala poi l'esigenza che il Governo chiarisca l'effetto delle predette disposizioni sui rapporti già insorti fra il CONI e la società Lottomatica SpA, alla quale è stato trasferito il 45% delle azioni della società Cinque cerchi SpA., che gestisce per conto del CONI il ramo giocate.

Riguardo al comma 2, si osserva che non è chiaro se il compenso dovuto dal giocatore debba considerarsi aggiuntivo al costo della giocata ovvero prelevato dall'attuale importo. Tale seconda interpretazione sembra avvalorata dal fatto che la norma reca una specifica clausola di copertura

all'articolo 15, per 1,5 mln per il 2002 e 3 mln per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Comunque, in assenza di RT, non è possibile di verificare la congruità della quantificazione indicata, risultando a tal fine necessari elementi quantitativi in ordine al numero di giocate relativamente ai diversi giochi e all'attuale sistema di remunerazione dei gestori, che a legislazione vigente per numerosi giochi risulta essere in cifra fissa.

Il comma 3 non sembra comportare conseguenze di tipo finanziario.

Circa il comma 3-*bis* andrebbero chiariti gli eventuali effetti finanziari della prevista rideterminazione del numero di esperti assegnabili al servizio (non specificato nella norma, ma da intendersi come Secit, presumibilmente) in proporzione al rispettivo impegno lavorativo. Il numero degli esperti del Secit è attualmente fissato nella misura di 50 unità dall'articolo 22 del D.P.R. n. 107 del 2001. Non è chiaro, quindi, se la norma interpretativa in esame possa comportare un aumento effettivo della quota di personale Secit assegnata alle amministrazioni indicate, con le relative conseguenze finanziarie.

## **Articolo 5**

### *(Monitoraggio dei crediti di imposta)*

Il comma 1, dopo aver sancito la conferma integrale dei crediti d'imposta vigenti, stabilisce che gli stessi, a parte lo specifico regime previsto dagli articoli 10 e 11 del presente decreto, possono essere fruiti entro i limiti degli oneri finanziari previsti nelle disposizioni che li disciplinano: infatti, il diritto al credito d'imposta spetta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie

stanziare in relazione a ciascuna disposizione. Tali tetti di spesa, a decorrere dal 2003, saranno comunque rideterminati dalla legge finanziaria (comma 3).

Con il comma 2 si individua in decreti del Ministro dell'economia e delle finanze lo strumento per disciplinare la decorrenza dell'applicazione delle suddette disposizioni e per controllare i relativi flussi finanziari, mentre con un apposito decreto interdirigenziale si comunicherà l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Dalla data di pubblicazione di tale decreto nella Gazzetta ufficiale, i soggetti interessati non potranno più fruire di nuovi crediti d'imposta i cui presupposti si siano realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Con l'emendamento del Governo approvato dalla Camera dei deputati si è tuttavia esclusa l'applicazione di interessi e sanzioni per le imprese che, avendo utilizzato un credito d'imposta dopo il termine su indicato, restituiscano spontaneamente entro i successivi trenta giorni i relativi importi.

La RT si limita ad escludere l'esistenza di oneri a carico del bilancio dello Stato per effetto delle modifiche proposte.

La norma introduce, in sostanza, alcuni meccanismi procedurali finalizzati a ricondurre le minori entrate determinate dai crediti d'imposta entro i limiti finanziari corrispondenti alle previsioni formulate all'atto della predisposizione dei provvedimenti agevolativi *de quibus*, eliminandone il riconoscimento automatico e prefigurando per gli stessi dei veri e propri tetti di spesa.

Al riguardo, l'introduzione di strumenti finalizzati a monitorare, controllare e contenere entro limiti prestabiliti i flussi finanziari connessi ai crediti d'imposta rappresenta un presupposto significativo per evitare i cosiddetti "splafonamenti". Va valutata, peraltro, la possibilità dell'insorgere

di contenzioso in ordine alla subordinazione non solo della fruizione del beneficio (primo periodo del comma 1), ma della stessa titolarità del relativo diritto (secondo periodo del comma 1) alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie.

### **Articolo 6 (Soppresso)**

*(Disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche)*

Al fine di tenere presente un quadro complessivo degli effetti finanziari dell'articolato è utile ricordare che l'articolo 6 (recante agevolazioni fiscali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche), soppresso dalla Camera, comportava, secondo la RT, minori entrate (coperte mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente) per 16,8 mln di euro l'anno a decorrere dal 2003 in termini di competenza, pari a 1 mln di euro per il 2002, 7 mln di euro per il 2003, 25,85 mln di euro per il 2004 e 16,8 mln di euro per il 2005 in termini di cassa.

## CAPO III. Trasformazione di Enti pubblici

### Articolo 7

*(ANAS)*

L'articolo prevede la trasformazione dell'ANAS in società per azioni e ne disciplina i compiti nell'ottica di raggiungere da una parte l'obiettivo di una migliore gestione della società e, dall'altra, l'obiettivo di un maggior coordinamento con il Governo nella realizzazione dei propri programmi.

Il capitale sociale della società, le cui azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio; successivamente, sulla base della relazione presentata dai soggetti incaricati della stima di detto patrimonio, il Consiglio di amministrazione determina il valore definitivo del capitale sociale. Alla società sono assicurate per le attività oggetto di concessione le medesime risorse già assegnate all'ente, così come la società continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni attribuiti all'ente utilizzando le risorse già ad esso assegnate.

La RT precisa che le disposizioni contenute nel presente articolo non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

Non vi sono osservazioni al riguardo, se non per il fatto che andrebbero chiariti il carattere oneroso o gratuito della concessione e, nel primo caso, gli effetti sui saldi in dipendenza delle modalità con cui la Spa si colloca rispetto al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

## **Articolo 8**

*(Riassetto del CONI)*

Con la norma si intende prevedere che per l'espletamento dei compiti del CONI venga costituita un'apposita Spa, con capitale sociale pari a un milione di euro e le cui azioni sono totalmente attribuite al Ministero dell'economia. Ove la stima del patrimonio sociale non dovesse rilevarsi sufficiente, con decreto ministeriale possono essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Spa. Vengono anche previste disposizioni per quanto riguarda il passaggio del personale alla Spa, facendo salve le norme sul mantenimento dei diritti, sulle eccedenze di personale e sulla mobilità collettiva per i dipendenti pubblici nonché le norme (in base ad un emendamento approvato in prima lettura) relative alla possibilità di ricoprire posti vacanti mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

La RT non riporta valutazioni sugli aspetti finanziari dell'articolo.

Al riguardo, pur trattandosi di un onere - quello relativo alla sottoscrizione del capitale - che si configura come tetto di spesa e che quindi non crea problemi di quantificazione, va rilevato, in ordine alla possibilità del conferimento di beni immobili patrimoniali dello Stato alla Spa in questione, il riproporsi di una parte di problemi affrontati in ordine al decreto legge costitutivo della "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture spa" (A.S. n. 1425). In particolare, a prescindere dal collocamento di tale Spa ai fini della costruzione del conto consolidato della pubblica amministrazione, il problema su cui meriterebbe effettuare un approfondimento è se il

conferimento dei suddetti beni avvenga a titolo oneroso o gratuito (quello previsto a favore della "Patrimonio Spa" era a titolo oneroso). In tale ultima ipotesi occorrerebbe anche comprendere con quali mezzi finanziari la Spa potrebbe far fronte al corrispettivo. Anche nell'ipotesi di un trasferimento a titolo gratuito si pone però una parte dei problemi già postasi per il richiamato decreto legge, in riferimento cioè al fatto che, se si parte dall'ipotesi che nell'attuale bilancio a legislazione vigente risultano scritte poste di entrata a titolo di utilizzo del patrimonio, occorrerebbe garantire che, almeno in riferimento al bilancio triennale in corso, non ne consegua una riduzione a seguito del trasferimento (peraltro senza un limite) dei beni in questione.

Per quanto riguarda poi le parti dell'articolo riferite al personale, nel corso della prima lettura si è precisato che quello interessato è composto dalle persone dipendenti del CONI alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Sul punto sarebbe interessante avere delle valutazioni del Governo sotto l'aspetto della neutralità finanziaria e sotto il profilo della richiamata modifica introdotta in prima lettura, relativa alla conferma della possibilità di ricoprire posti vacanti con passaggio da altre amministrazioni, nonché in riferimento alle conseguenze della nuova collocazione del personale alle dipendenze della Spa ai fini, per esempio, della estensione o meno ad esso delle consuete norme di gestione annuale dei flussi concernenti i dipendenti pubblici.

## Capo IV. Razionalizzazione e contenimento della spesa farmaceutica

### Articolo 9

*(Finanziamento della spesa sanitaria e prontuario)*

Il comma 1, non modificato dalla Camera dei deputati, abroga la disposizione in base alla quale, a decorrere dal 2001, possono essere concesse limitatamente al primo semestre di ciascun anno anticipazioni da parte del Ministero dell'economia alle regioni a statuto ordinario delle somme di loro spettanza in misura sufficiente ad assicurare, insieme agli accreditamenti IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria.

La RT non contiene indicazioni in proposito, in quanto, come fa presente la relazione illustrativa, la norma è volta ad evitare che, nelle more delle deliberazioni del CIPE, si determini una situazione di carenza di liquidità per le regioni.

Al riguardo, andrebbe valutato se, a parità di condizioni, siano da escludersi conseguenze sulla modalità di determinazione del fabbisogno e sulle ripercussioni sui costi della relativa copertura.

I commi da 2 a 4 dispongono che il Ministro della salute, su proposta della Commissione unica del farmaco, provveda annualmente a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (per l'anno in corso il termine è il 30 settembre); che la redazione dell'elenco dei farmaci rimborsabili sia effettuata in modo da assicurare il rispetto dei livelli programmati di spesa definiti tra Governo, regioni e province autonome nell'accordo dell'8 agosto 2001; che sia abrogato il meccanismo di

collocazione automatica dei medicinali conformi alla disciplina del prezzo medio europeo nelle classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee<sup>3</sup>.

La RT afferma che l'ammissione alla rimborsabilità dei farmaci secondo il criterio delle categorie terapeutiche omogenee rappresenta l'effetto distorsivo più rilevante che ha determinato l'incremento della spesa farmaceutica (33 per cento nel 2001). In base a tale criterio, che ha insito un meccanismo di automaticità, un medicinale appartenente ad una categoria terapeutica omogenea ed avente un prezzo adeguato al prezzo medio europeo, viene ammesso al rimborso anche se il suo costo risulta molto più elevato di altri prodotti aventi la stessa efficacia terapeutica; in altri termini, la normativa vigente dà luogo ad un meccanismo di accesso alla rimborsabilità che prescinde da qualunque giudizio basato su criteri di costo-efficacia.

La RT ricorda che la possibilità di escludere alcuni farmaci dal rimborso in base al criterio del costo-efficacia, già sperimentato nel 1994 – allorchè si riuscì a portare il tetto di spesa programmato da 17.500 mld di lire dell'anno precedente a 10.000 mld di lire – non arrecherebbe danni ai pazienti in quanto rimane comunque assicurato il rimborso per i farmaci di pari efficacia; dovrebbero anzi derivarne elementi di forte concorrenzialità del mercato, idonei ad indurre le aziende produttrici ad abbassare i prezzi più elevati.

Secondo la RT dalla disposizione conseguono sicuri effetti di risparmio della finanza pubblica, che tuttavia non è possibile stimare, in quanto subordinati alle concrete scelte della Commissione unica del farmaco.

Nulla da osservare al riguardo, anche se occorre tener presente che gli effetti finanziari derivanti dalla norma dovranno comunque scontare gli

---

<sup>3</sup> Tale meccanismo è previsto nell'articolo 6 della legge n. 449 del 1997 ("finanziaria" per il 1998).

effetti del regime vigente del rimborso dei farmaci, in virtù del quale i prezzi più elevati in una determinata categoria di farmaci già attualmente non incidono sulla spesa a carico del bilancio dello Stato; va altresì considerato che gli effetti di detto regime di rimborso sono amplificati dalla disposizione di cui al successivo comma 5.

Il comma 5 riformula l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 347 del 2001 estendendo ai farmaci protetti da brevetto – esclusi quelli coperti da brevetto sul principio attivo per i quali non esistono prodotti equivalenti – il regime limitato di rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, equivalente al prezzo più basso del prodotto disponibile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un farmaco generico o di una specialità medicinale.

Attualmente, il Servizio sanitario nazionale rimborsa il prezzo del farmaco generico anche se presenta un prezzo più elevato rispetto alla specialità medicinale.

La RT stima un risparmio annuo pari a 40,8 mln di euro sulla base di una simulazione effettuata dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali utilizzando i dati di consumo 2001. Sulla base dell'elenco dei medicinali non coperti da brevetto, pubblicato dal Ministero della salute in data 8 marzo 2002, sono stati estrapolati i prezzi delle specialità medicinali che evidenziavano prezzi più bassi rispetto ai corrispondenti generici; attraverso una simulazione sull'impiego dei medicinali sono stati applicati ai consumi 2001 i prezzi estrapolati, calcolando un risparmio su base 2001 pari a 40,8 mln di euro.

Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce elementi informativi dai quali possa desumersi il grado di applicazione della nuova soglia di rimborso, nel senso che i consumatori potrebbero comunque esprimere una mappa di

preferenze condizionata da fattori diversi dal prezzo o dalla sua rimborsabilità. In ogni caso, proprio in quanto diventa possibile il rimborso della specialità medicinale nel caso in cui il farmaco generico abbia un prezzo più elevato, è presumibile ipotizzare una capacità del sistema di condizionare in misura significativa le scelte degli operatori.

Si fa presente inoltre che non risultano quantificati i presumibili effetti di risparmio derivanti dall'estensione del regime limitato di rimborso ai farmaci coperti da brevetti. Sul punto è quindi opportuno che il Governo presenti ulteriori elementi informativi, anche in considerazione del fatto che tali risparmi incidono sulla portata degli effetti finanziari dei commi precedenti.

## **Capo V. Interventi per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate e in agricoltura**

### **Articolo 10**

*(Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate)*

La norma contiene numerose modifiche all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), concernente il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, noto come "Visco-Sud".

In particolare, con il comma 1 vengono ridefiniti i settori di attività economica in cui operano le imprese ammesse al beneficio; viene stabilito un limite annuo complessivo (tetto di spesa) entro il quale ha luogo l'attribuzione

del credito di imposta, fissandolo in 870 mln di euro per il 2002 e in 1.740 mln di euro per ciascuno degli anni 2003-2006; la misura del credito di imposta viene poi limitata all'85 per cento delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2000-2006; si introduce una nuova disciplina procedurale per la concessione del beneficio, imperniata sull'istanza delle imprese interessate e sul silenzio-assenso (capoversi da 1-*bis* a 1-*septies*); viene abrogata la disposizione che consentiva di dedurre gli ammortamenti nella misura del 90 per cento, ai fini della determinazione del valore degli investimenti agevolabili. Il testo originario del decreto-legge escludeva poi dall'ambito dell'agevolazione le aree delle regioni del Centro-Nord incluse dalla norma originaria: nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, tale previsione è stata soppressa.

Il comma 2 rimuove il divieto di cumulo dell'agevolazione in questione con quella di cui alla cosiddetta legge "Tremonti-*bis*" (articolo 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001).

Il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, dispone in ordine alla decorrenza della nuova disciplina.

I commi da 4 a 6 dispongono in merito alla copertura finanziaria: il limite di spesa di 870 mln di euro per il 2002 viene assicurato utilizzando le risorse già stanziare in bilancio per le medesime finalità (U.P.B. 6.1.2.7 – capitolo 3860 Ministero dell'economia e delle finanze); per il 2003, si attinge in parte (1.183 mln di euro) alle medesime risorse e in parte riducendo l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 208 del 1998 (risorse da destinare agli interventi per le aree depresse), da ultimo rifinanziata con la Tabella D della legge finanziaria per il 2001. La riduzione di tale autorizzazione di spesa assicura altresì la copertura dell'onere per il 2004, mediante un meccanismo di

riassegnazione alla spesa di una quota delle risorse rivenienti dalla suddetta riduzione, mentre per gli anni 2005 e 2006 si fa rinvio alla Tabella D della legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978.

Al riguardo, si segnala in primo luogo che - nonostante la formulazione letterale dei commi 4, 5 e 6 - non si tratta in realtà di coprire "nuovi o maggiori oneri" ai sensi dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, in quanto la portata della norma è quella di restringere la portata finanziaria dell'agevolazione in questione, riconducendone la fruizione a un "tetto di spesa".

Ciò precisato, occorre sottolineare che l'introduzione di un limite massimo di spesa nella fruizione della agevolazione in questione per l'anno in corso e per quelli seguenti di vigenza della stessa potrebbe determinare un contenzioso, anche di considerevole entità, tenuto conto che la più restrittiva disciplina recata dal provvedimento in esame interviene in corso di esercizio, quando i soggetti potenzialmente interessati ad usufruire dell'agevolazione hanno già posto in essere comportamenti a tal fine rilevanti (realizzazione degli investimenti).

Una seconda osservazione concerne la quantificazione degli effetti finanziari della rimozione del divieto di cumulo con gli incentivi di cui alla "Tremonti-*bis*". La RT non annette effetti onerosi alla disposizione, sostenendo che nella RT del citato provvedimento non era indicata alcuna cifra a titolo di recupero di gettito per effetto del divieto di cumulo. La RT richiama poi gli effetti positivi indotti dalla agevolazione di cui alla legge n. 383 del 2001, a suo tempo considerati ai fini della stima di un effetto complessivo di cassa positivo derivante dal provvedimento di detassazione.

Al riguardo, si segnala che non sono stati ancora resi disponibili i dati relativi all'andamento del gettito connesso alle misure di incentivo agli investimenti e allo sviluppo di cui al citato provvedimento, come richiesto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge finanziaria per il 2002: in assenza di tali dati, potrebbe al momento risultare maggiormente prudentiale stimare un onere (sia pur di limitata entità) come effetto dell'estensione dell'agevolazione recata dal provvedimento in esame.

Quanto infine alla modalità di copertura utilizzata relativamente all'onere per il 2004, si osserva che la riassegnazione alla spesa di risorse provenienti dalla riduzione di una autorizzazione legislativa di spesa per l'anno 2003 sembra porsi in contrasto con il principio di annualità del bilancio e non risulta coerente con la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 2 del D.P.R. n. 469 del 1999, richiamata dalla RT, che disciplina appunto la riassegnazione alle pertinenti UPB delle entrate versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio. La fattispecie considerata da tale norma riguarda infatti entrate che, in base a specifici meccanismi legislativi (richiamati nel testo della norma, che vi include anche i finanziamenti dell'Unione europea), sono destinate ad alimentare specifiche voci di spesa e che potrebbero rimanere inutilizzate a causa dell'impossibilità di procedere entro il termine di chiusura dell'esercizio alla procedura contabile di riassegnazione. La configurazione della citata norma di contabilità non sembra dunque essere tale da preconstituire un meccanismo di copertura di nuovi oneri<sup>4</sup>.

Pur ribadendosi che "tecnicamente" la disciplina recata dall'articolo in esame, ad eccezione della rimozione del divieto di cumulo con la "Tremonti-

---

<sup>4</sup> Per il precedente più recente costituito dall'A.S. n. 840 cfr. – relativamente al punto – la *Nota di lettura* n. 8 di questo Servizio (novembre 2001), pp.11-12.

*bis*", non rappresenta un nuovo onere rispetto alla legislazione vigente, non appare chiaro, infine, il riferimento alla tabella D per la copertura degli oneri relativi agli esercizi 2005 e 2006, tenuto conto, infatti, che la norma già provvede a quantificare l'importo dell'onere per tali due esercizi. Andrebbe pertanto chiarito da parte del Governo se il riferimento non possa (o debba) essere inteso nel senso che l'importo rigidamente fissato potrà essere rimodulato ovvero rifinanziato con la tabella D delle future leggi finanziarie.

## **Articolo 11**

### *(Contributi per gli investimenti in agricoltura)*

La norma estende l'agevolazione di cui all'articolo precedente (credito di imposta per gli investimenti – cd. "Visco-Sud") alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli. Anche per tali agevolazioni viene definito un limite massimo di spesa complessiva, pari a 85 mln di euro per il 2002 e a 175 mln di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Il comma 3 stabilisce che l'ammissione al contributo avvenga solo a seguito di presentazione di un'istanza e previa istruttoria favorevole dell'ente incaricato. In base a quanto disposto dal comma 6, è applicabile, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificata dal precedente articolo 10.

La copertura del relativo onere è effettuata con le stesse modalità di cui al precedente articolo 10: al riguardo, si rinvia alle considerazioni sopra effettuate in merito alla riassegnazione all'esercizio 2004 di somme relative

all'esercizio 2003. Un'ulteriore quota dell'onere (75 mln di euro per il 2002 e 155 mln per ciascuno degli anni 2003 e 2004) è posta poi a carico delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3 del provvedimento in esame (maggior gettito associato al potenziamento dell'attività di riscossione).

Le modifiche introdotte in sede di esame da parte della Camera dei deputati rivestono carattere formale.

Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni sulla quantificazione, trattandosi di un tetto massimo di spesa, salvo quanto segnalato a proposito dell'articolo 10 in merito alla eventualità di contenziosi generati dal mancato accoglimento dell'istanza.

Si segnala poi l'opportunità di acquisire chiarimenti circa la durata nel tempo dell'agevolazione in questione: il rinvio alla disciplina dell'articolo 8 della citata legge n. 388 del 2000 implicherebbe infatti l'applicazione dell'agevolazione fino all'esercizio 2006, mentre la clausola di copertura di cui al comma 5 si riferisce al periodo 2002-2004, nulla disponendo in merito agli esercizi successivi.

## **Capo VI. Disposizioni varie**

### **Articolo 12**

*(Adeguamento a sentenza della Corte Costituzionale)*

Ai sensi di tale articolo e in attuazione della sentenza in titolo, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi all'autonomia organizzativa,

contabile e di bilancio, nonché al personale della Presidenza del Consiglio, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Secondo la RT dalla norma non discendono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nulla da osservare al riguardo.

### **Articolo 13**

*(Disposizioni in materia idrica)*

L'articolo 1 assegna all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia un contributo straordinario di 8 mln di euro per l'anno 2002.

La RT si limita ad evidenziare che tale contributo viene erogato al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente.

Nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

La relativa copertura è assicurata a carico del Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo di cui al capitolo 1730.

Al riguardo, si osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare formulata correttamente, non risultando specificata l'autorizzazione legislativa di spesa oggetto di riduzione.

Il comma 4 prevede la facoltà, per i soggetti titolari del finanziamento pubblico di cui all'articolo 141, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge

finanziaria per il 2001)<sup>5</sup>, di gestire gli schemi idrici a uso plurimo a prevalente scopo irriguo tramite società di cui mantengano la maggioranza incedibile, nel caso in cui la realizzazione dei citati schemi idrici avvenga con il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati. I rapporti fra azionisti e società sono disciplinati da apposita convenzione ed è fatto salvo quanto previsto per l'affidamento del servizio idrico integrato dalla legge n. 36 del 1994.

La RT non considera tale disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

I commi da *4-bis* a *4-decies* sono stati aggiunti a seguito dell'approvazione di un emendamento governativo non corredato da relazione tecnica.

I commi *4-bis* e *4-ter* prevedono rispettivamente che alle imprese agricole danneggiate dalla siccità negli anni 2000-2001-2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro competente, sono concesse le provvidenze della legge n. 185 del 1992 e che alle medesime imprese che abbiano beneficiato delle provvidenze di cui alla medesima legge sono concessi finanziamenti decennali a tasso agevolato per il pagamento delle rate relative ad operazioni di credito agrario già prorogate o in corso di proroga.

Ai sensi del comma *4-quater* i consorzi di bonifica che a causa della carenza idrica hanno sospeso l'erogazione dell'acqua possono concedere per gli anni 2001-2002 l'esonero dal pagamento dei contributi dovuti e la riduzione degli oneri consultivi; conseguentemente agli enti che registrano minori entrate a seguito dell'applicazione di tali misure, sono concessi contributi fino al 90 per cento delle spese non coperte a causa del minor gettito conseguito (comma *4-quinquies*).

---

<sup>5</sup> La norma ha disposto la concessione di contributi statali pari agli oneri per l'ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie concessi dal Ministero del tesoro ed erogati da istituti mutuantii, contributi erogati a valere su limiti di impegno quindicennali a favore di un elenco di soggetti operanti nel settore idrico.

Il comma 4-*sexies* destina un importo di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2002 al finanziamento del fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi nn. 227 e 228 del 2001.

Il comma 4-*septies* prevede, tra l'altro, che per la campagna 2002 alle imprese di cui al comma 4-*bis* sono fatti salvi i diritti assegnati ai produttori di carni che non possono ottemperare all'impegno di detenere gli animali; prevede inoltre, sempre per le medesime aziende, il mantenimento del quantitativo individuale di latte di cui hanno titolarità - a fronte della mancata o ridotta commercializzazione di latte - fino alla fine della seconda campagna successiva alla cessazione dell'evento calamitoso.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi dal 4-*bis* al 4-*quinquies* è autorizzato il limite di impegno complessivo di 18 mln di euro, con copertura a valere su diverse autorizzazioni di spesa: 12,9 mln di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (limite di impegno decennale di lire 25 mld a decorrere dall'anno 2001) destinata a contributi in conto interesse su mutui contratti dalle imprese di trasformazione e commercio di carne bovina, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7-*ter* del decreto legge n. 1 del 2001 recante interventi in materia di BSE; 2,6 mln di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (limite di impegno di lire 40 mld) per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali contratti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole danneggiate da grave crisi di mercato (articolo 121, comma 2, della legge 388 del 2000); 2,5 mln di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa (limite di impegno quindicennale di lire 20 mld dal 2002 di lire 15 mld dal 2003) destinata al programma per l'avvio della gestione del servizio idrico integrato (articolo

144, comma 17, della legge 388 del 2000). Al riguardo, si segnala che sugli oneri derivanti dai commi da 4-*bis* a 4-*quinqüies* non risultano acquisiti elementi di quantificazione, relativi anche alla flessibilità dell'intervento che consenta il rispetto del tetto di spesa previsto: il Governo dovrebbe dunque fornire informazioni nel corso dell'esame presso il Senato; sarebbe altresì opportuno che il Ministero dell'economia esprimesse il proprio avviso in merito all'effettiva utilizzabilità delle risorse destinate alla copertura finanziaria di tali commi, tenuto conto degli eventuali impegni già assunti.

Anche per quanto riguarda il comma 4-*sexies*, è opportuno che il Ministero dell'economia confermi la possibilità di utilizzare una quota significativa delle risorse già finalizzate ad altri impegni di spesa. Si osserva inoltre che anche alcune delle disposizioni di cui al comma 4-*septies*, benchè non considerate nella norma di copertura, sembrano recare indirettamente oneri non quantificati.

Il comma 4-*nonies* incrementa, per la realizzazione del programma nazionale per l'approvvigionamento idrico e lo sviluppo dell'irrigazione approvato il 18 aprile scorso, di circa 15,4 mln di euro a decorrere dal 2002 i limiti di impegno quindicennali di lire 10 mld per ciascuno degli anni 2002 e 2003 già autorizzati dall'articolo 141, comma 3, della legge finanziaria per il 2001 per la realizzazione di opere necessarie al recupero di risorse idriche.

Il comma 4-*decies*, sempre agli stessi fini di cui ai commi precedenti, autorizza l'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite all'ex Agensud per scopi di assistenza tecnica, prevedendo altresì la definizione dei pregressi rapporti delle opere avviate da tale organismo per l'individuazione di eventuali economie di spesa sulle somme stanziare a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo n. 96 del 1993. Al riguardo, si richiede al Ministero dell'economia

di fornire i necessari elementi informativi per chiarire le modalità di contabilizzazione nel tempo di tali risorse al fine di dimostrarne l'effettiva disponibilità.

#### **Articolo 14**

*(Interpretazione autentica della definizione di "rifiuto" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 )*

Tale articolo non sembra comportare, almeno direttamente, effetti finanziari per il bilancio dello Stato.